

**Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) tra  
il Comune di Castelfranco Piandiscò e l'Associazione denominata  
..... finalizzata alla gestione dei servizi del Teatro Comunale  
“WANDA CAPODAGLIO” e alla realizzazione di attività complementa-  
ri volte alla valorizzazione dello stesso.**

L'anno \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ giorno con la  
presente scrittura privata, l'ente Comune di Castelfranco Piandiscò, con sede  
in Piazza Vittorio Emanuele n.30, codice fiscale e partita IVA 02166020517,  
qui rappresentato da RESTI SIMONE nato il 02/10/1972 a MONTEVARCHI  
(AR) C.F. RSTSMN72R02F656F, domiciliato ai fini della presente presso la  
sede comunale, Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali,  
Politiche Giovanili, Turismo, Attività Produttive e Informatica, a norma  
dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto del Sindaco n. 8  
del 10/01/2020, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo  
interesse dell'ente e l'Associazione senza scopo di lucro denominata  
\_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona  
del legale rappresentate Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, quale dichiara di agire in nome, per  
conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**Richiamati:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990  
numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

- la deliberazione di G.C. n. 77 del 8/7/2020;

**Premesso che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.Lgs. nr. 117/2017, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azio-*

ne” (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**Premesso, inoltre, che:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

- l'art. 5, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 117/2017 che colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017);

b. il possesso di requisiti di moralità professionale;

c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

**Dato atto che:**

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

con delibera di G.C. N. 77 del 8/7/2020 sono state approvate le linee guida per la gestione dei servizi del Teatro Comunale "Wanda Capodaglio" e realizzazione di attività culturali complementari volte alla valorizzazione dello stesso;

- dal giorno - -/- -/ al giorno - -/- -/ è stato pubblicato, sul sito Istituzionale

<https://www.castelfrancopiandisco.it/>, in “Amministrazione trasparente”,

uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, con determinazione nr. - -/ - / del - -/ - / è

stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata

\_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descrit-

to all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su

\_\_\_\_\_;

- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normati-

va del Settore di riferimento;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione

n. .... del --/ - /--.

### **Tutto quanto richiamato e premesso,**

Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività dettagliatamente descritta/i al successivo art. 4.

#### **Articolo 3 - Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per il funzionamento e la gestione dei servizi del teatro comunale “Wanda Capodaglio” e per la realizzazione di attività culturali complementari volte alla valorizzazione dello stesso.

#### **Art. 4 - Obblighi e oneri a carico del Comune**

Il Comune consegnerà in comodato d’uso gratuito il Teatro Comunale “Wanda Capodaglio” situato in Castelfranco di Sopra Via Roma 34/36, comprensivo delle relative pertinenze, arredi ed attrezzature.

Provvederà inoltre, attraverso gli uffici competenti:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile garantendone le condizioni di agibilità;
- b) all’intestazione e al pagamento delle utenze relative a energia elettrica, telefono, gas, acqua potabile e nettezza urbana, atte a consentire il razionale ed efficiente funzionamento dell’impianto;
- c) a garantire la copertura assicurativa dell’immobile.

#### **Articolo 5 - Servizi svolti dall'Associazione per conto dell'Amministrazione Comunale**

All’ Associazione verrà richiesta, oltre alla conduzione e alla gestione completa della struttura e dei beni mobili, la collaborazione tecnico-amministrativa di supporto all’ attività del Teatro Capodaglio ed in particolare:

- a) servizio di apertura e chiusura, accoglienza del pubblico e sistemazione in sala, gestione della biglietteria, consegna materiale pubblicitario, servizi di vigilanza conformemente alle vigenti disposizioni in materia, cura rapporti e verifica esigenze tecniche delle compagnie artistiche,

compilazione borderò, svolgimento pratiche SIAE, custodia struttura e relative pertinenze,

b) servizio di pulizia dell'intero immobile e di tutti gli spazi finalizzati alle attività compresi i resedi e tutte le attrezzature e suppellettili collocate nell'impianto. A seguito delle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 deve essere predisposto il Protocollo anti-contagio al quale attenersi e il servizio reso deve comprendere anche la sanificazione dei locali ai sensi della normativa vigente.

c) nomina del fiduciario per conto del Comune nei rapporti con F.T.S. Fondazione Toscana Spettacolo Onlus per la gestione delle Stagioni Teatrali;

d) collaborazione con il Comune per la promozione della Stagione Teatrale;

e) pianificazione del servizio affissione con prenotazione e consegna dei manifesti presso i Comuni del Valdarno

f) diffusione del materiale pubblicitario prodotto dall'Amministrazione Comunale e da Fondazione Toscana Spettacolo in accordo con il responsabile dell'ufficio cultura;

g) presenza, durante l'attività, di personale formato in possesso di attestazioni per primo soccorso e antincendio ad alto rischio in corso di validità;

h) custodia della struttura, gestione tecnica ed operativa delle attrezzature e dell'impianto sotto propria responsabilità civile e penale, assumendosi tutti i conseguenti effetti nei confronti del Comune e di terzi.

i) segnalazioni tempestive all'Ufficio Lavori Pubblici riguardo a lavori, malfunzionamenti, guasti e ad altri interventi necessari legati alla gestione della struttura.

L'Associazione, nell'espletamento del servizio concesso, dovrà sempre osservare e fare osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza della convenzione.

L'Associazione è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione di tutti i servizi assunti i quali per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

L'Associazione solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali e il personale durante i servizi stessi.

L'Associazione dovrà predisporre il documento per valutazione rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 6 - Servizi Aggiuntivi**

L'Associazione potrà gestire i seguenti servizi aggiuntivi, complementari ed accessori all'attività teatrale, compatibilmente con quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

- servizio guardaroba;
- servizio bar: l'attività complementare del servizio bar è riservata ai soli spettatori ed è consentita esclusivamente negli orari di apertura e di funzionamento del teatro, ossia in concomitanza dello svolgimento



degli spettacoli e degli eventi che avranno luogo all'interno della struttura.

Le eventuali autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento di tale attività, dovranno essere acquisite direttamente dall'Associazione aggiudicataria.

Gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi suindicati saranno soggetti a compensazione in sede di rendiconto.

**Articolo 7 - Uso dell'impianto per eventi programmati dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione per iniziative proprie**

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'immobile, per i propri scopi o per iniziative patrocinate ed organizzate in collaborazione con Scuole, Parrocchie, Enti, Associazioni senza scopo di lucro che realizzano eventi a scopo benefico e/o umanitario.

In occasione di tali eventi l'Associazione aggiudicataria si impegnerà a garantire il montaggio e l'utilizzo delle attrezzature disponibili nel teatro nonché la custodia, la pulizia, la vigilanza, i servizi antincendio e primo soccorso.

Il Comune riserva all'Associazione la facoltà di utilizzare l'immobile nella misura massima di 5 giornate annue, per i propri scopi associativi, quindi senza scopo di lucro, o per iniziative organizzate in collaborazione con Enti, Associazioni, scuole, parrocchie ecc. che realizzano eventi a scopo benefico e/o umanitario.

Eventuali entrate dell'Associazione, derivanti comunque da attività finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del teatro, (a titolo esemplificativo:

contributi, offerte libere, incassi diversi in relazione a eventi o a spettacoli), sono ammesse esclusivamente ai fini dell'autofinanziamento e nei limiti della copertura dei costi complessivi di dette attività fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 110, comma 4, D.Lgs. 42/2004;

Il Comune può locare l'impianto, compatibilmente con i programmi stabiliti, previo pagamento del corrispettivo giornaliero e con le modalità indicate nel disciplinare per l'uso temporaneo del teatro a chiunque, avendone titolo, ne faccia esplicita richiesta. In tal caso l'Associazione è tenuta a garantire i servizi convenzionati senza ulteriori oneri per il Comune.

#### **Articolo 8 - Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1 Ottobre 2020 e fino al 30 Settembre 2023, per le stagioni teatrali 2020/2021-2021/2022-2022/2023.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

#### **Articolo 9 - Rimborsi spese**

1. Il corrispettivo delle attività svolte dall'Associazione sarà costituito unicamente da rimborsi spese semestrali, compiutamente rendicontate e documentate, da presentare alle scadenze del 28/2 e 30/9 di ogni anno, consistenti in:

2. - spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione (a titolo esemplificativo: spese per l'affissione dei manifesti, spese per il servizio vigilanza antincendio, spese per la pulizia e la sanificazione dell'immobile come indicato al punto 7, spese per la redazione del DVR);

3. spese costo chilometrico tariffa ACI (incluse spese accessorie, spese gestione amministrativa e assicurazione) in base alle “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314”, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
4. spese per il personale dipendente nella misura massima pari al 20% del costo del contratto;
5. spese generali di gestione imputabili all’attività, (quali spese di progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività oggetto della convenzione), in una percentuale non superiore al 10% del totale rimborsabile previsto dalla convenzione;
6. spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
7. dispositivi in dotazione ai volontari;
8. rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l’importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
9. costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari solo per la parte imputabile all’ attività oggetto della presente convenzione;

#### **Articolo 10 - Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito

degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 4.

### **Articolo 11- Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ad oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

polizza rilasciata da \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 12 - Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 - GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

L'Associazione ha individuato il Sig/la Sig.ra \_\_\_\_\_, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Castelfranco Piandiscò ha nominato formalmente il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, quale responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto.

L'Associazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Castelfranco Piandiscò.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

### **Articolo 13 - Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

### **Articolo 14 - Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente conven-

zione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

#### **Articolo 15 - Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **Articolo 16 - Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono digitalmente

Per l'Associazione

Per il Comune di Castelfranco Piandiscò